

# Assicurazione infortuni professionali e non professionali per gli aiuti estivi. Che cosa bisogna sapere?

**Gli studenti universitari e quelli delle medie superiori sfruttano il periodo delle vacanze estive per trovarsi un lavoretto e guadagnarsi qualche soldo. Chi svolge un lavoro retribuito durante le vacanze è assicurato contro gli infortuni. Le aziende devono registrare e conteggiare questi salari esattamente come tutti gli altri nelle liste dei salari.**

## Sono assicurati gli infortuni sul lavoro e nel tempo libero?

Secondo l'articolo 1a della legge sull'assicurazione infortuni (LAINF) gli studenti che durante le vacanze svolgono un lavoro rientrano tra le persone assicurate LAINF. Per la copertura assicurativa non conta a quanto ammonta la paga, né se il contratto di lavoro è stato messo per iscritto o semplicemente suggellato con una stretta di mano. Dal momento in cui un aiuto estivo è pagato per il lavoro che svolge in un'impresa è assicurato contro gli **infortuni sul lavoro**. È invece assicurato contro gli **infortuni nel tempo libero** soltanto se lavora **almeno otto ore** la settimana. Non sono assicurati gli infortuni subiti da uno studente che si trova in azienda per motivi non lavorativi, ad esempio per passare il tempo.



## A che cosa deve prestare attenzione il datore di lavoro?

Il titolare dell'impresa deve conteggiare i salari pagati a chi svolge un lavoro durante le vacanze e detrarre i contributi sociali esattamente come per gli altri lavoratori. Deve inoltre fornirgli un'istruzione accurata per il lavoro da svolgere e soprattutto in tema di sicurezza sul lavoro.

Per l'occupazione di adolescenti occorre osservare le **disposizioni particolari dell'AVS** e della legge sul lavoro. Per maggiori informazioni consigliamo di rivolgersi alle Casse di compensazione AVS e agli uffici del lavoro cantonali.

### Maggiori informazioni

Per domande sull'assicurazione infortuni potete chiamare i collaboratori della Suva allo 0848 820 820.

Per domande sull'occupazione di adolescenti rimandiamo alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ([www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch)).